MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto interministeriale dell'11 ottobre 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale, in posizione di indipendenza funzionale, per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e s.m.i. ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale «*Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ((...)) con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*»;

VISTO l'art. 1 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche*" e il

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 recante "*Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR*";

VISTA circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*";

RITENUTO di dover assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto del bando)

In base a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo capoverso, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 11 e s.m.i., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indice, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per selezionare n. 8 esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per l'attuazione degli interventi del PNRR da destinare all'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 2
(Avvisi pubblici)

Con la presente determina si approvano gli schemi di avvisi pubblici allegati, i quali recano la descrizione dell'attività di collaborazione, i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali richiesti per ogni singolo profilo di esperto, e che saranno pubblicati sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli esperti sono destinati al potenziamento delle attività e delle strutture dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 e Investimenti 1.1 e 1.4, e della Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Art. 3
(Modalità di conferimento, durata dell'incarico e incompatibilità)

Gli incarichi di collaborazione saranno conferiti, con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, a coloro che saranno individuati con provvedimento motivato dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7.
Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore generale dell'Unità di missione e approvato dal Segretario Generale,

avrà la durata di massimo 3 anni e non sarà rinnovabile, potrà solo essere prorogato, ove se ne ravvisi l'interesse, per il tempo strettamente necessario a completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso stabilito ai sensi dall'art. 7 del citato atto di indirizzo.
L'incaricato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale interruzione del rapporto nonché l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto dell'incarico, al fine di consentire all'Amministrazione di intervenire con soluzioni alternative.
L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione da parte degli organi di controllo.
Inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per l'Amministrazione di interrompere il rapporto.
L'incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego né dà luogo a diritti ad accedere all'organico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli interessati non devono trovarsi in una situazione di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico.
L'esperto, all'atto della accettazione dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico stesso ovvero l'esistenza di condizioni di conflitto di interesse con la struttura. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso costituisce motivo di decadenza dell'incarico medesimo.
Nell'esecuzione dell'incarico, l'esperto osserva il segreto d'ufficio e si astiene dalla trattazione di affari nei quali esso stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. È vietata, per tutto il periodo di espletamento dei compiti di esperto presso l'Unità di missione l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre il medesimo in situazioni di conflitto di interesse.
È altresì tenuto alla osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di condotta dei dipendenti pubblici*", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché quelli previsti dal codice di comportamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'amministrazione si riserva di valutare, alla luce delle disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con l'assunzione dell'incarico sia con il suo mantenimento. A tal fine l'incaricato è tenuto a dare immediata comunicazione delle attività lavorative, in via autonoma o subordinata, sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae.

Art. 4
(Luogo di esecuzione dell'incarico)

L'incarico verrà svolto presso la sede del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sita a Roma in via Vittorio Veneto n. 56.

Art. 5
(Modalità di realizzazione dell'incarico)

Gli esperti saranno chiamati a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro a seconda delle necessità che verranno espresse dagli Uffici dell'Unità di missione. A redigere rapporti e relazioni nonché bandi di gara e contratti. Potranno essere loro affidati singoli progetti specifici sui quali dovranno relazionare al Dirigente di riferimento di volta in volta secondo linee operative che verranno stabilite solo successivamente alla individuazione del progetto ovvero ad altri compiti in base ai bisogni dell'Unità di missione.
Gli incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della struttura conferente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né

l'inserimento nella struttura organizzativa del Ministero.

Art. 6
(Compenso risorse)

Per gli esperti è previsto un compenso massimo pari a 50.000,00 euro l'anno, al lordo degli oneri accessori di legge a carico dell'amministrazione e dell'IVA se dovuta. Verrà erogato solo a partire dalla registrazione da parte degli organi di controllo del contratto e liquidato trimestralmente dopo apposita verifica dei risultati raggiunti da parte del Responsabile del procedimento, che sarà nominato con separato provvedimento del Segretario generale. L'erogazione avverrà sulla base della apposita dichiarazione effettuata dal responsabile del procedimento relativa alla puntualità e completezza della prestazione, fermi gli obblighi di verifica e buon esito dell'incarico previsti dall'art. 8 dal citato atto di indirizzo.
Le risorse per il finanziamento dei suddetti affidamenti sono allocate per l'anno 2023 e il pluriennio 2023-2026 sul Cap. 1207 pg 1 denominato: "Compensi al contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR", appostato sulla missione di spesa 26.7 – Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo – Azione 2 - Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo e assegnato alla gestione di questo CDR 2- Segretariato Generale, e ammontano ad € 400.000,00 per ciascun esercizio finanziario successivo fino al 2026 sul corrispondente capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7
(Valutazione)

Ai fini della valutazione delle candidature in base a quanto previsto nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, verrà nominata una commissione esaminatrice composta da:

- un Dirigente dell'Unità di missione PNRR MLPS, in qualità di presidente;
- un Dirigente del Segretariato Generale MLPS, in qualità di componente;
- un Dirigente della Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa MLPS, in qualità di componente.

La commissione, sulla base dell'elenco dei candidati generato dal portale InPA, invita a colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, o, al fine di assicurare rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati, e li sottopone ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla fase della pubblicazione dell'avviso e raccolta delle candidature.
In conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 196 del 2003 e, in particolare, dall'art. 5 del

Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali contenuti nelle candidature pervenute sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per la gestione del rapporto che dovesse instaurarsi in esito alla stessa.

Art. 9
(Trasparenza)

L'avviso di selezione verrà pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul portale InPA. Ogni fase della procedura verrà pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 10
(Disposizioni finali)

La partecipazione all'avviso comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutto quanto in esso previsto.
Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, data della firma digitale

Il Segretario Generale
Concetta Ferrari

FERRARI CONCETTA
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI
04.10.2023 15:12:04
GMT+01:00

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.